

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Dall'utopia allo svuotamento del principio nominalistico: la reviviscenza della *Kategorienlehre* come *instrumentum iudicis* per il governo degli effetti economici depauperativi generati dal dinamismo monetario<sup>1</sup>**

## **Alcune osservazioni a margine di Cass. Civ., 24 gennaio 2014, n. 1506**

### OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO.

*"In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore - del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale - deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'id quod plerumque accidit, che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi per il finanziamento dell'attività imprenditoriale e, quindi, sottratta agli effetti della svalutazione".*

---

<sup>1</sup> Al Prof. Avv. Luciano Piazza, la cui immensa cultura giuridica e la cui autentica *humanitas* costituiscono per me fonti inesauribili di ispirazione.

## di Simone ALECCI

**Sommario:** **1.** Prolegomeni ad una teorica sulla natura dei debiti di valuta. **2.** La distribuzione del rischio legato alla svalutazione monetaria ed il relativo profilo probatorio. **3.** Le propulsioni giurisprudenziali traslative dell'idea di deterrenza sul piano delle tutele contrattuali ed il livellamento dell'ordito codicistico attuato mediante il ricorso alle figure prototipiche.

**1.** Questa recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in tema di riconoscimento del danno ulteriore ex art. 1224 c.c. offre l'occasione per imbattersi, seppur entro gli stretti margini di sinteticità in cui il genere letterario della nota a sentenza confina lo studioso, nel complesso continente liquido rappresentato dalle obbligazioni pecuniarie.

Una riflessione esauriente sul regime probatorio relativo alla perdita del potere d'acquisto della moneta non può, d'altronde, prescindere dalla ricostruzione (o da un tentativo in tal senso) in chiave sistematica- ammessa e non concessa la sostenibilità di una simile soluzione in una prospettiva epistemologica- della *summa divisio* tra debiti di valuta e di valore. Il taglio sintetico che abbiamo annunciato assume perciò i lineamenti di una (neanche troppo velata) preterizione, il cui scopo precipuo è razionalizzare l'incandescente diritto pretorio coagulatosi nei reticoli del ristretto spazio codicistico dedicato alle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro.

La categoria dei debiti di valuta, la cui differenziazione fenomenologica postulata da Tullio Ascarelli rispetto ai debiti di valore è ormai un dato solidalmente acquisito al patrimonio giuridico di teorici e pratici<sup>2</sup>, non si atteggia sempre alla stregua di entità ipostatizzata nel paradigma della *certa pecunia*. Nondimeno, già da tempo la giurisprudenza sembra aver metabolizzato la reale portata della natura valutaria di un debito sulla base dell'evidenza empirica per cui non appare consistente- volendo adoperare uno stilema godeliano- un rapporto di corrispondenza biunivoca tra liquidità e debito di valuta<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Almeno a partire da T. ASCARELLI, *La moneta. Considerazioni di diritto privato*, Padova, 1928; ID., *Obbligazioni pecuniarie. Art. 1277-1284*, in *Commentario del codice civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna- Roma, 1959; ID., *Rimborso di spese e svalutazione della moneta*, in *Foro it.*, 1949, IV, 105; ID., *Sulla portata sociale della nostra giurisprudenza in materia monetaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, 444; ID., *Studi giuridici sulla moneta*, Milano, 1952. La distinzione concettuale appare in giurisprudenza nelle pionieristiche pronunce degli anni '20: Cass. 27 novembre 1928, in *Foro it.*, 1929, I, 249, nonché Cass. 6 dicembre 1928, annotata peraltro dallo stesso Ascarelli, *Risarcimento del danno e moneta*, in *Foro it.*, 1929, I, 753.

<sup>3</sup> La consapevolezza maturata nel formante giurisprudenziale in ordine alla identificabilità di un debito di valuta al di là del criterio della mera determinabilità della somma di denaro è chiaramente rinvenibile in Cass. 20 gennaio 1995, n. 634, in *Mass. Giust. civ.*, 1995, 113 e, successivamente, in Cass. 22 giugno 2007, n. 14573, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, 1401, con nota di O. SCALISI; Cass. 18 luglio 2008, n. 19958, in *Guida al dir.*, 2008, 40, 53, Cass. 15 gennaio 2009, n. 816, in *Mass. Giust. civ.*, 2009, 60. In dottrina, per più ampi ragguagli, cfr., senza pretesa di esaustività, P. TARTAGLIA, *L'adeguamento del contratto alle oscillazioni monetarie*, Milano, 1987; M. TRIMARCHI, *Danno da svalutazione monetaria (in materia extracontrattuale)*, Milano, 1983; M. LIBERTINI, *Interessi (Voce)*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 105.

Invero, l'incognita emergente dal raffronto di queste due scritte cifrate occupa uno spazio entro cui la *reductio* alla categoria della valuta o del valore non si condensa più esclusivamente nella determinatezza *ab origine* del debito nel suo ammontare, ma esige una decisa espansione dello spettro ermeneutico che abbracci l'*haecceitas* dell'oggetto dell'obbligazione. In altri termini, muovendo dalla *natura* del rapporto obbligatorio inteso come *relazione funzionale mezzo-scopo*<sup>4</sup> e sfruttando un processo interpretativo incrementalista<sup>5</sup>, è possibile maturare il superamento del criterio formale di individuazione dei debiti di valuta, approdando ad una visione il cui baricentro focale è spiccatamente orientato verso la concreta intenzione delle parti in ordine all'intrinseca natura del debito al momento della sua genesi<sup>6</sup>.

Ragion per cui, se l'oggetto del rapporto obbligatorio è fin dall'inizio rappresentato (*Vorstellung*) in termini di somma di danaro, pur in difetto della liquidità idonea a dar la stura alla *condemnatio* della *condictio certae pecuniae*<sup>7</sup>, il debito deve comunque considerarsi valutario. Né- come è stato osservato<sup>8</sup>- la *mora ex re* (che coincide con il momento del mancato

---

<sup>4</sup> Entro l'orizzonte segnato dalla riflessione di L. MENGONI, *L'oggetto dell'obbligazione*, in *Jus*, 1952, 156, il quale, portando a compimento l'opera di emancipazione, avviata da Savigny, del concetto di obbligazione moderna dal retaggio rappresentato dall'*obligatio* del diritto romano, mantiene ferma la distinzione in termini formali tra contenuto dell'obbligo del debitore ed oggetto del diritto credito nell'ambito di una relazione funzionale in cui il mezzo è costituito dal comportamento dovuto dal debitore mentre lo scopo è rappresentato dal soddisfacimento dell'interesse creditorio inteso come obiettivo finale da conseguire. Ne deriva che il concetto di obbligazione risulta incompatibile sia con una considerazione psicologica intesa alla stregua di strumento di pressione della volontà del debitore sia con una concezione dell'oggetto del diritto di credito in senso parallelo all'oggetto dei diritti reali, i quali solo di norma sono *figurae* di rapporto giuridico. L'interdipendenza funzionale dei due termini dell'obbligazione comporta che obbligo e diritto di credito siano espressioni simultanee della norma tali per cui il valore dell'attuazione dell'obbligo è una vera e propria funzione della realizzazione del diritto di credito. Questa ricostruzione sfocia, come è noto, nell'incisiva affermazione per cui "*in qualunque obbligazione il bene dovuto è qualche cosa oltre l'atto del debitore*" (L. MEGNONI, *Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, 189). Va da sé che nelle obbligazioni cd. di mezzi è lo stesso comportamento del debitore a costituire ragione di utilità per il creditore, laddove invece il debito pecuniario rappresenta il perfetto paradigma della prevalenza del bene, pur nella sua specificità, sull'atto o comportamento del debitore. Cfr., in termini chiarificatori nello scivoloso terreno della astrazione dottrinale delle obbligazioni di mezzi, definite dalla dottrina francese "di diligenza", M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, Milano, 1975, 227. Per una più recente nonché interessante meditazione sul tema dell'oggetto dell'obbligazione cfr., invece, F. PIRAINO, *L'adempimento del terzo e l'oggetto dell'obbligazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 305.

<sup>5</sup> Secondo la metodologia accuratamente teorizzata da G. DUNS SCOTO, *Ordinatio. Prologus*, 1300 ca., trad. it. di G. Alliney, Milano, 2004.

<sup>6</sup> Così, efficacemente, T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Padova, 2012, 18, il quale pone condivisibilmente l'accento sulla concreta intenzione delle parti relativamente all'oggetto dell'obbligazione, inteso come indice dell'intrinseca natura del debito (pecuniaria o di valore) al momento della sua genesi.

<sup>7</sup> Il dibattito sull'esistenza di una *condemnatio certa* nel sistema processuale romanistico è assai variegato e tutt'altro che foriero di soluzioni univoche. Per un'accurata ricostruzione cfr. M. VARVARO, *Per la storia del certum. Alle radici della categoria delle cose fungibili*, Torino, 2008.

<sup>8</sup> C. M. BIANCA, *Il danno da svalutazione monetaria*, in *Giur. it.*, 1979, IV, 129; A. REBORI, *Il risarcimento del danno da ritardato pagamento in materia di illecito extracontrattuale con particolare riguardo alla svalutazione*, in *Foto it.*, 1951, I, 884. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass. 30 novembre 1978, n. 5670, in *Foro it.*, 1979, I, 15.

adempimento di un'obbligazione pecuniaria entro il termine stabilito) potrebbe alterare lo statuto fenomenologico dell'obbligazione pecuniaria o, più precisamente, del suo oggetto, trasfigurandolo in debito di valore. Ed infatti, sebbene la metafora secondo cui l'originario diritto di credito, pur nell'impossibilità della prestazione, continuerebbe a pulsare nell'obbligo risarcitorio non possa essere agevolmente accettata, non può negarsi che l'epifania di quest'ultimo rimane pur sempre ancorata al regolamento della medesima situazione di interessi<sup>9</sup>, la cui impalcatura strutturale è costituita dalla responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.).

Il legame di omogeneità sostanziale che tiene avvinte l'obbligazione *primaria* e di quella *risarcitoria* qualifica il rapporto obbligatorio, pur nell'inevitabile segmentazione tra fisiologia e patologia, alla stregua di *aliquid, quod in se est e per se concipitur*, di talché l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria non vale a trasformare il debito di valuta in debito di valore, potendo semmai la mora in senso tecnico assumere i tratti di *copula* tra *Erfüllungs-zwang* e *Rechtsverletzung*<sup>10</sup>.

Se è indubitabile, dunque, che la natura del debito scaturente da fatto illecito sia di valore, non è altrettanto incontestabile che un debito *ex contractu* sia di valuta, in quanto se la fattispecie sottende un obbligo di *facere* la cui speculare situazione creditoria rappresenta l'equivalente dell'utilità che sarebbe stata conseguita in caso di esatto adempimento, il debito *de quo* ostenta necessariamente natura di valore, assolvendo il denaro null'altro che la funzione succedanea di quella stessa utilità<sup>11</sup>.

Come è noto, la fondatezza concettuale della partizione ascarelliana tra valuta e valore non ha violato le resistenti mura di quel fortino dogmatico entro il quale si predica che il principio nominalistico sul quale si regge l'intera disciplina delle obbligazioni pecuniarie racchiude nelle sue ondulazioni la regola in base alla quale chi è obbligato a consegnare un bene è tenuto a null'altro che alla consegna di quel medesimo bene<sup>12</sup>. Nondimeno, se è corretto l'adagio tomistico per cui *nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu*, non si può fare a meno di contestare una simile ricostruzione almeno nella parte in cui esibisce uno stridente iato tra *natura naturans* e *natura naturata*.

Non è sostenibile, detto altrimenti, un'impostazione del problema che prescindendo dall'innegabile polivalenza funzionale del denaro, qualità che lo rende irriducibile al paradigma di bene in senso tecnico. La circostanza per cui il denaro custodisce, secondo la ficcante espressione di Savigny, una qualità

---

<sup>9</sup> In questi termini L. MENGONI, *Responsabilità contrattuale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1073, nella rilettura offertane da A. DI MAJO, *Le tutele contrattuali*, Torino, 2009, 24, nt. 36.

<sup>10</sup> Sulla questione si è intrattenuto, più recentemente, G. GRISI, *La 'mora debendi' nel sistema della responsabilità per inadempimento*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 69; *amplius*, M. PROTO, *Termine essenziale e adempimento tardivo*, Milano, 2004; U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Trattato di diritto privato* a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1991, 587; A. DI MAJO, *op. cit.*, 157.

<sup>11</sup> Cfr., per questo condivisibile assunto, Cass. 20 gennaio 2009, n. 1335, in *Mass. Giust. civ.*, 2009, 79, sulla scia della quale svolge una completa riflessione T. DALLA MASSARA, *op. cit.*, 39.

<sup>12</sup> Si tratta della tesi propugnata da R. NICOLO', *Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione*, in *Foro it.*, 1944-46, IV, 41; ID., *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936, 145, per il quale la moneta si atterrebbe alla stregua di bene in senso tecnico, di talché l'obbligazione pecuniaria verrebbe in tutto e per tutto ad assimilarsi ad una normale obbligazione di *genere*.

giuridica "quasi misteriosa"<sup>13</sup> risulta a dir poco decisiva al fine di validare, almeno in un'accezione puramente descrittiva, la sistematizzazione ascarelliana, la quale possiede il valore aggiunto di tenerne in giusta considerazione la natura proteiforme.

La nascita della moneta come termine *medio* atto a misurare l'eccesso ed il difetto di valore negli scambi affonda le sue radici in un coacervo di istanze eminentemente convenzionali dettate dall'evoluzione del complesso processo di civilizzazione che travolge le civiltà sorte sulle opposte sponde dell'Egeo. Soltanto in epoca successiva- e precisamente nell'ambito della legislazione sillana- comincia a farsi largo una concezione giuspubblicistica del bene-moneta, recessiva in epoca medievale e definitivamente dominante in uno con l'affermarsi nel continente europeo degli Stati nazionali<sup>14</sup>.

La definitiva consacrazione del bene-denaro come entità del tutto *sui generis* nel tempio sistematico cesellato dal *mos italicus docendi* si consuma nel corso del XIX secolo, allorché la riflessione di Marx ne rischiarà, attraverso un metodo analitico perfettamente affine a quello adoperato da Fraunhofer per la definizione delle righe di assorbimento dello spettro solare, la duplice natura di merce e di mezzo di accumulazione di valore<sup>15</sup>. La concezione del denaro alla stregua di magazzino di valori, rappresentando un'evoluzione di quella corrente dogmatica che vi intravede essenzialmente i segni distintivi di un vero e proprio credito nei confronti della società, svela l'insufficienza di un approccio interpretativo che non valorizzi le differenti funzioni della moneta- ormai senz'altro da intendersi alla stregua di *ideal unit*<sup>16</sup>- nella cornice delimitata dai lineamenti del diritto delle obbligazioni.

Nell'incerto alveo entro il quale fluisce il torrente della responsabilità aquiliana, difatti, il significato del denaro si scioglie in un'essenza di mediazione volta a ripristinare, attraverso una scansione processuale informata ad un'*adaequatio facti et iudicii*, lo *status quo ante* alla lesione dell'interesse giuridicamente tutelato. L'accezione succedanea assunta dal denaro nel perimetro segnato dai debiti di valore risalta ancor più nitidamente ove si

---

<sup>13</sup> F. C. SAVIGNY, *Das Obligationenrecht als Teil des heutigen römischen Rechts*, I, Berlin, 1851, per il quale il denaro evocerebbe un potere d'acquisto in capo a colui che lo possiede sulla base di un riconoscimento generale ancorato ricostruibile alla luce delle dinamiche del "mercato internazionale" (in questo la concezione savigniana è palesemente tributaria del pensiero ricardiano e, consequenzialmente, ancora ben distante dall'evoluzione ermeneutica perfezionata negli studi di Arthur Nussbaum, *Money in the law*, Chicago, 1939, 297) ad una visione sganciata dalla tesi pubblicistica che postula il collegamento tra moneta ed ordinamento statale.

<sup>14</sup> Per un'esauritiva rassegna in ottica diacronica sulla funzione della moneta quale mezzo di scambio cfr. T. DALLA MASSARA, *op.cit.*, 93 e P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Milano, 1960.

<sup>15</sup> K. MARX, *Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie*, trad. it. B.M. Buggeri, Roma, 1972, III, 2, 8.

<sup>16</sup> Al giorno d'oggi, difatti, la moneta creata dallo Stato consiste in un'unità meramente ideale priva di quell'intrinseca materialità ritenuta tratto fondamentale nella visione ascarelliana. Il fenomeno di smaterializzazione del denaro, argomento di portata talmente ampia da non poter certamente esser affrontato in questa sede, ha comportato una progressiva finanziarizzazione della ricchezza (la cosiddetta *Regina pecunia* di cui parla G. ROSSI, *Dalla Regina pecunia alla leva finanziaria*, in *Riv. soc.*, 2009, 1434) capace di consacrare una primazia dei diritti di credito su quelli reali. In questo senso, già all'inizio degli anni '90, si era espresso P. SCHLESINGER, *Il primato del credito*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, 287. Sul punto cfr. la celebre Cass. Sez. Un. 18 dicembre 2007, n. 26617, in *Corriere giuridico*, 2008, 500, con nota di A. DI MAJO, *I pagamenti senza denaro contante nella 'cashless society'*.

rifletta sul fatto che il debito risarcitorio di fonte aquiliana deve a rigore esser *riparato* mediante il dispositivo della restaurazione naturale, il quale è parte integrante e necessaria del prisma rimediabile della responsabilità extra-contrattuale<sup>17</sup>.

La natura di *copula* ficiniana tra "fatto" e "giudizio" rinvenibile nel denaro è perfettamente conciliabile con una rappresentazione rigorosa del danno da inadempimento e aquiliano, in cui il primo è in sé perdita patrimoniale mentre il secondo è perdita *mediata* da un accadimento intrusivo nella sfera giuridica di chi ne è vittima, ossia significato economico di ciò che è accaduto e non avrebbe dovuto essere<sup>18</sup>.

In questo senso, l'interprete va messo in guardia da quel fenomeno di eterogenesi funzionale del risarcimento in forma specifica- cui il legislatore ha affidato una finalità eminentemente risarcitoria e la cui *vis expansiva*, invece, l'ha trasfigurato in una sorta di piccola talpa che s'insinua dappertutto per soddisfare ora finalità di reintegra nelle strettoie processuali delle azioni reali ora finalità inibitorie<sup>19</sup>- che potrebbe inquinare la tela concettuale nella quale si è tracciata la peculiare funzione svolta dal denaro, riflettente proprio quell'esigenza di misurare il significato economico della perdita patrimoniale nell'ipotesi in cui la restaurazione in natura posta a carico del danneggiante si traduca in uno sforzo talmente distonico rispetto alla buona fede da rivelarsi sproporzionato all'esigenza di tutela del danneggiato.

È soltanto alla luce di queste brevi considerazioni che è possibile cogliere la pregnanza del principio nominalistico nel quale trova fondamento il regime dei debiti di valuta. La regola secondo la quale i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (art. 1277 c.c.) determinerebbe, secondo alcuni<sup>20</sup>, odiose

<sup>17</sup> Cfr., in questo senso, gli studi condotti da G. SCADUTO, *I debiti pecuniari ed il deprezzamento monetario*, Milano, 1924, 182 e da D. MANDRIOLI, *Risarcimento del danno in forma specifica*, in *Riv. dir. comm.*, 1922, I, 352, sui quali si intrattiene con avvincente piglio interpretativo, attingendo all'opera dei Commentatori, T. DALLA MASSARA, *op. cit.*, 54.

<sup>18</sup> Così, chiaramente, C. CASTRONOVO, *Il risarcimento del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 84, che, nel dar atto della tendenza, di ispirazione teutonica, ad unificare *sub specie aeternitatis* il danno contrattuale e quello aquiliano, riconosce che, se l'effetto è lo stesso sul piano formale, ossia quello della reazione a un danno, sul piano del contenuto sembra plausibile ritenere che esso debba essere modellato in relazione alla diversa funzione. Sulla falsa unità di entrambe le "forme" di danno cfr. A. DI MAJO, *Le tutele contrattuali*, *cit.*, 163, secondo uno schema che- parafrasando Frege- tiene distinto il senso (per l'appunto, il "danno" che il legislatore innesta alla fine dell'art. 2043 c.c., ossia quello che indica la diminuzione patrimoniale) dalla denotazione (ossia le ondulazioni fenomenologiche che, venendo dal senso, descrivono il danno come perdita patrimoniale nei diversi territori della responsabilità civile).

<sup>19</sup> Illuminante per una precisa focalizzazione del tema si rivela la ricostruzione offerta da L. NIVARRA, *Il risarcimento in forma specifica*, in *Vita notarile* 1997, 669, in cui l'Autore ripercorre con la consueta acribia la storia della "propulsione dell'effettività" sdoganata dalle riflessioni di M. LIBERTINI, *Le nuove frontiere del danno risarcibile*, in *Contratto e impresa*, 1987, 106. Cfr., sul tema, S. MAZZAMUTO (a cura di), *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, Napoli, 1989, ove le prospettazioni in chiave critica di Cesare Salvi, Carlo Castronovo e Mario Barcellona. Cfr. inoltre, più recentemente, lo studio monografico di M.R. MARELLA, *La riparazione del danno in forma specifica*, Padova, 2000. Sul pericoloso travaso di tale strumento rimediabile al processo amministrativo v., invece, A. PLAIA, *Le nuove tutele soddisfattive nel contratto e nel processo amministrativo*, Ed. Narcissus, 2014.

<sup>20</sup> Si tratta essenzialmente di ricostruzioni tributarie dell'opera di destrutturazione della concettualizzazione ascarelliana tentata da Rosario Nicolò, tra le quali spiccano quelle di G.

iniquità rispetto al trattamento giuridico riservato ai debiti di valore, per i quali- come è noto- l'evocato principio non trova applicazione. Non sembra utile intrattenersi in queste pagine sulle sia pur interessanti voci dottrinali<sup>21</sup> che negavano cittadinanza al principio nominalistico all'indomani della promulgazione del codice civile sulla scorta dell'assenza di esplicite proclamazioni nelle Carte fondamentali della normatività artefice-partecipe volta al governo della complessità<sup>22</sup>, se non altro perché, da un lato la Corte costituzionale ne ha ripetutamente evidenziato il rilievo ordinamentale rifiutando di introdurre limiti all'applicazione del principio nominalistico per sanare presunte disparità di trattamento<sup>23</sup>, e dall'altro nemmeno un'analisi degli orditi codicistici in vigore negli altri ordinamenti europei- a differenza di quanto lucidamente affermato nel Codice napoleonico<sup>24</sup>- conduce all'emersione di un'espressa consacrazione positiva del principio nominalistico.

Semmai può avere ancora un senso discutere del fondamento storico di tale principio, da alcuni ravvisabile nelle pieghe di una tesi negoziale e da altri riconducibile ad un'intonazione più generalmente pubblicistica ancorata a dati normativi come l'art. 693 c.p.<sup>25</sup>. La prima visione, tuttavia, non sembra potersi facilmente conciliare con le pronunce giurisprudenziali<sup>26</sup> che, onde garantire la cittadinanza al principio nominalistico, ne esaltano- quasi con piglio colbertiniano- la sua collocazione alle radici dell'ordinamento monetario. E del resto, riflettendo sulla funzione della moneta in epoca medievale, si acquista la piena consapevolezza dell'insostenibilità nel sistema del diritto attuale di un fondamento negoziale del principio nominalistico, essendo ampiamente superata quella concezione tutta bartoliana del bene-denaro come baluardo eretto dai privati a difesa di "*arbitrarie mutazioni monetarie che il principe potesse disporre*"<sup>27</sup>.

Il potere liberatorio della moneta, che in quanto portatrice del valore che il principe le assegna rappresenta l'espressione suprema della sovranità

---

VALCAVI, *Riflessioni sui cd. crediti di valore, sui crediti di valuta e sui tassi d'interesse*, in *Foro it.*, 1981, I, 2112 e di B. INZITARI, *La moneta*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, VI, Padova, 1983, 49.

<sup>21</sup> G. NAPPI, *Utopia attuale del principio nominalistico*, in *Mon. trib.*, 1947, 73; A. LOJACONO, *Aspetti privatistici del fenomeno monetario*, Milano, 1955.

<sup>22</sup> In questi termini si esprime L. NIVARRA, *Al di là del particolarismo giuridico e del sistema: il diritto civile nella fase attuale dello sviluppo capitalistico*, in *Riv. critica del diritto privato*, 2012, 216, nt. 3, per il quale le costituzioni del '900 sono interpretabili alla stregua di uno spazio ideale in cui convivono dinamiche di trasformazione sociale e solidi fondamenti normativi per l'adozione di misure di regolazione del ciclo economico, che altro non sono se non l'epifania più sofisticata dell'essenza del capitalismo maturo.

<sup>23</sup> Cfr., *ex plurimis*, Corte costituzionale 19 ottobre 1992, n. 394; Corte costituzionale 9 dicembre 1991, n. 441; Corte costituzionale 5 maggio 1988, n. 505; Corte costituzionale 8 novembre 1979, n. 176, in *Foro it.*, 1979, I, 2807 con nota di M. GAGLIARDI.

<sup>24</sup> Art. 1895, intriso della concezione della moneta teorizzata da Pothier, secondo cui essa rappresenta *seulement la valeur que le prince y a attachée*.

<sup>25</sup> Cfr., *amplius*, T. DALLA MASSARA, *op. cit.*, 70.

<sup>26</sup> La già citata Corte costituzionale 8 novembre 1979, n. 176, in *Foro it.*, 1979, I, 2807.

<sup>27</sup> Così P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, cit., 61, che riserva un'attenzione particolare alla Decretale innocenziana *Quanto* del 1199, dal tenore della quale (si tratta della parte che costituisce una lettera indirizzata dal Sommo Pontefice al sovrano da lui incoronato, Pietro II d'Aragona) la visione di moneta come strumento di difesa dei privati nei confronti dell'ordinamento statale emerge limpidamente nella misura in cui si statuisce il principio in base al quale al sovrano è precluso mutare la moneta senza il consenso dei sudditi.

monetaria dello Stato nazionale (immagine che di questi tempi assume tratti quasi caricaturali soprattutto se proiettata in uno spazio, come quello europeo, assolutamente irriducibile al paradigma di *Optimal Currency Area*<sup>28</sup>), rappresenta quel presupposto concettuale della cristallizzazione temporale del debito di valuta in base al quale il rischio derivante dall'instabilità monetaria o, più icasticamente, dalle arbitrarie mutazioni ordinate dall'attuale sovrano eurounitario, è interamente traslato sul piano della sfera creditoria.

Ecco allora che, liquidata come insostenibile l'utopica inesistenza del principio nominalistico, si rivela come obbligata la ricerca di temperamenti all'inevitabile strutturalità degli effetti economici depauperativi derivanti dalla sua pedissequa applicazione. L'utilizzo del termine "*temperamenti*" non è, come potrebbe sembrare a primo acchito, il frutto di una scelta accidentale, in quanto- come saggiamente rimarcato<sup>29</sup>- il principio del valore nominale non può in alcun modo esser *derogato* per effetto della prevalenza di una diversa norma speciale o eccezionale essendo l'adeguamento del debito, perseguibile mediante l'inserimento di formule tipiche (la ben nota clausola-oro il cui appiglio normativo è rappresentato dall'art. 1280, primo comma, c.c.), atipiche (si pensi alla disciplina dell'*Hardship* così come declinata nei Principi Unidroit e nei Principi di diritto contrattuale europeo) o attraverso congegni giudiziali (art. 1467 c.c. o, nello Schuldrecht riformato, l'*Anpassung* che tuttavia, a differenza di quanto previsto dalle fonti transnazionali<sup>30</sup>, non contempla l'intervento decisivo del giudice per governare la sopravvenienza<sup>31</sup>) un meccanismo che si perfeziona *ab externo* senza determinare nessun tipo di disapplicazione del *Nennwertprinzip*.

Peraltro, neanche la risarcibilità di un vero e proprio danno-conseguenza scaturente dal ritardato adempimento di un debito di valuta, ammessa dal secondo comma dell'art. 1224 c.c., vale a scalfire l'integrità fenomenologica del principio di cui all'art. 1277 c.c., atteso che, se è vero- come è stato già argomentato- che l'inadempimento non può affatto alterare la natura dell'oggetto dell'obbligazione, allora non può negarsi che il pregiudizio tutelato da questo inciso normativo non è soltanto quello della svalutazione monetaria (sebbene quest'ultimo rappresenti senza ombra di dubbio il fenomeno quantitativamente più ricorrente), ma, più in generale, ogni conseguenza dannosa subita dal creditore, proprio in ragione dell'effetto del principio nominalistico, a causa della mancata disponibilità della somma pattuita e dell'impossibilità di un suo investimento<sup>32</sup>.

Il codice tedesco (§288 BGB) rappresenta il primo esempio in salsa

---

<sup>28</sup> Espressione la cui mappatura teorica risale a R. MUNDELL, *A Theory of Optimum Currency Areas*, in *American Economic Review*, 1961, 51, 657. Nella letteratura domestica cfr. la sintetica rassegna di C. BONIS, *Il futuro dell'Euro: l'Europa, purtroppo, non è un'OCA*, in *Quadrante futuro*, I, 2012.

<sup>29</sup> Cfr. T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., 248. Diversamente, gli economisti utilizzano indistintamente i termini "temperamento" e "deroga": v., tra i tanti, G. CARLI, *Inflazione e ordinamento giuridico*, Milano, 1981.

<sup>30</sup> Principi Unidroit (6.2.2.) e PECL (6.111).

<sup>31</sup> A. DI MAJO, *Le tutele contrattuali*, cit., 108; R. SACCO- G. DE NOVA, *Il contratto*, Torino, 2004, 720.

<sup>32</sup> Così, giustamente, R. NICOLO', *Gli effetti della svalutazione*, cit., 45; G. FERRI, *Tendenze giurisprudenziali in tema di svalutazione monetaria*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1949, 408; T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., 556; C. M. BIANCA, *Diritto civile*, V, Milano, 2012, 205.

contemporanea di risarcibilità del maggior danno volta a mitigare il tradizionale *favor debitoris* caratterizzante la disciplina delle obbligazioni pecuniarie. A ben vedere, un siffatto congegno risponde all'esigenza di non lasciare prive di conseguenze sul piano rimediabile le eventuali condotte contrarie a buona fede poste in essere dal debitore, affiancando al pagamento degli interessi moratori un flusso risarcitorio ulteriore che trovi fondamento in un'evidenza congruamente provata.

Sembra, pertanto, che la tradizionale classificazione in virtù della quale si distingue il debito valutario dal debito di valore sia concettualmente accettabile, almeno nella misura in cui il suo afflato descrittivo in ordine ai connotati strutturali dell'oggetto dell'obbligazione trae in salvo dall'imboscata tesa da quel metodo analitico tutto orientato allo scrutinio della fonte del rapporto obbligatorio. Alle stesse conclusioni fuorvianti potrebbe condurre, per altro verso, l'accettazione di quell'approccio tassonomico<sup>33</sup> che si limita a predicare, seppur indulgendo ad una condivisibile dose di scetticismo che una argomento così liquido esige, il binomio liquidità-illiquidità, in quanto così facendo si lascerebbe irrisolto il dato, sul quale si è soffermato diffusamente il formante giurisprudenziale, dell'illiquidità di alcuni debiti che sulla cui natura valutaria è difficile avanzare dubbi di sorta.

**2.** Appurata la compatibilità della risarcibilità del danno di cui al secondo comma dell'art. 1224 con il principio nominalistico e stabilito che il suo raggio applicativo copre non soltanto il fenomeno della svalutazione monetaria ma, più in generale, le conseguenze pregiudizievoli patite dal creditore per effetto della mancata disponibilità del denaro nel tempo stabilito e della conseguente impossibilità di un suo utile investimento, rimane sospesa la "componibilità" dei piani che tali disposizioni intersecano.

In altre parole, occorre ricordare la rigida dimensione in cui prevale la regola nominalistica a quella più flessibile, zampillante dall'anima commercialista pulsante nel tessuto codicistico vigente<sup>34</sup>, che schiude la risarcibilità del danno ulteriore alla stregua di lucro cessante<sup>35</sup>. Pare proprio che il ponte concettuale tra questi due momenti possa esser rinvenuto nel fenomeno della *perpetuatio obligationis* che, allo stesso modo in cui determina il passaggio del rischio del perimento del bene a carico del debitore moroso, riversa sulle sue spalle il peso della perdita del potere d'acquisto del denaro. Un'impostazione del genere non rinnegherebbe per nulla, diversamente da quanto paventato da alcuni interpreti<sup>36</sup>, la natura polifunzionale del bene-denaro delineata nelle superiori considerazioni, in quanto il riferimento alla

---

<sup>33</sup> Si allude all'impostazione proposta da N. RIZZO, *Il problema dei debiti di valore*, Padova, 2010, 109.

<sup>34</sup> Per una completa delucidazione dello sfondo sovrastrutturale in cui prende forma il codice civile vigente cfr. P. BARCELLONA (a cura di), *Scienza giuridica e analisi marxista*, Bari, 1973; nonché L. NIVARRA, *Ipotesi sul diritto privato e suoi anni settanta*, in *Gli anni settanta del diritto privato*, a cura di Luca Nivarra, Milano, 2008, 1.

<sup>35</sup> In quanto pur sempre di perdita *stricto sensu* si tratta. Cfr. M. TRIMARCHI, *Danno da svalutazione monetaria*, cit., 34, il quale correttamente rileva la compatibilità di tale conclusione con la premessa data dalla peculiare natura del bene-denaro. *Contra*, tuttavia, C. M. BIANCA, *Il danno da svalutazione monetaria*, cit., 129, per il quale il danno *de quo* si atterrebbe alla pari di qualunque altro normale pregiudizio.

<sup>36</sup> T. DALLA MASSARA, *op. cit.*, 446. L'approccio proposto nel corpo del testo è, invece, ispirato dalla riflessione di O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001, 76.

perdita del suo potere d'acquisto non ne metterebbe affatto in discussione quell'idea di indistruttibilità che determina, tra l'altro, l'inapplicabilità degli artt. 1378 e 1465 c.c.<sup>37</sup>.

I problemi probatori connessi alla risarcibilità del danno ulteriore da svalutazione cominciano ad acquisire un rilievo critico proprio negli anni in cui il fenomeno inflattivo diviene galoppante<sup>38</sup>. È comprensibile, alla luce di questo dato storico, che la trincea di una *plena probatio* del pregiudizio sofferto dal creditore stenta a resistere fino a crollare definitivamente nel 1978, allorquando la Cassazione inaugura, sulla scorta di un importante dato legislativo quale è l'introduzione del comma 3 dell'art. 429 c.p.c., l'orientamento della sufficiente allegazione del fatto notorio della svalutazione<sup>39</sup>.

Un simile approccio pretorio, fondato su un insidioso reticolo di presunzioni di natura giurisprudenziale<sup>40</sup>, è arricchito subito dopo da una serie di pronunce che, pur mantenendo fermo il meccanismo presuntivo con riferimento all'*an* del fenomeno inflattivo, ne modulano il relativo *quantum* imbastendo- sull'ormai sbiadita scia tracciata dalla giurisprudenza weimariana- una vera e propria categorizzazione, secondo gruppi sintomatici, dei creditori<sup>41</sup>.

La classificazione *prototipica*, che la sentenza in epigrafe sembra voler riesumare, ingenera inevitabilmente intollerabili disparità di trattamento, dal momento che il riferimento all'*id quod plerumque accidit* per la liquidazione del danno ulteriormente patito dal creditore di una somma di denaro non può automaticamente esser innescato dall'appartenenza di quest'ultimo alla "categoria imprenditoriale" ed attenuato se non disinnescato, invece, laddove quest'ultimo sia riconducibile- utilizzando proprio la fraseologia delle Sezioni Unite del 1986<sup>42</sup>- al novero dei modesti consumatori o degli investitori occasionali.

La tendenza al facile riconoscimento dei danni derivanti dalla svalutazione monetaria subisce, pertanto, il giusto ridimensionamento a partire dai primi anni del nuovo millennio, nella cornice del quale comincia a prender forma, inframmezzato da qualche accento discordante, il condivisibile orientamento per cui il fenomeno inflattivo non costituisce una voce di danno in sé risarcibile, rivelandosi come necessaria, in base al criterio scolpito all'art.

---

<sup>37</sup> Come corollario dell'irriducibilità del denaro al paradigma di bene in senso tecnico. La regola della responsabilità patrimoniale, del resto, non lascerebbe spazio alcuno, senza peraltro bisogno di invocare il principio *genus numquam perit*, all'impotenza finanziaria del debitore. Cfr., a tal riguardo, M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., 299.

<sup>38</sup> Per una puntuale perimetrazione del concetto di inflazione come processo essenzialmente dinamico cfr. W. SMITH, *Macroeconomia*, Milano, 1973, 456. Degni di menzione sono gli inquadramenti di M. BRUNO, *Inflation, growth, and monetary control: non-linear lessons from crisis and recovery*, Roma, 1994 e, in chiave empirico-analitica, di R. SIGNORINO, *Istituzioni di economia politica*, II, Torino, 2008, 169.

<sup>39</sup> Cass. 30 novembre 1978, n. 5670, in *Giur.it.*, 1979, IV, 129 con nota di C.M. BIANCA, *Il danno da svalutazione monetaria*.

<sup>40</sup> Sulla viscosità di tale *species* di presunzione cfr., per tutti, G. VERDE, *Le presunzioni giurisprudenziali*, in *Foro it.*, 1971, V, 177 e S. PATTI, *La prova del danno da svalutazione monetaria tra fatto notorio e presunzioni*, in *Mass. Giur. lav.*, 2001, 391.

<sup>41</sup> Si tratta di Cass. Sez. Un. 4 luglio 1979, n. 3776, in *Foro it.*, 1979, I, 1985, preceduta, tra le tante, da Trib. Milano 19 gennaio 1976, in *Giur. it.*, 1977, I, 628 e App. Milano, 6 ottobre 1978, in *Resp. civ. prev.*, 1979, 39.

<sup>42</sup> Cass. Sez. Un. 5 aprile 1986, n. 2368, in *Foro it.*, 1986, I, 1265 con note di R. PARDOLESI e A. AMATUCCI.

2697 c.c., la precisa indicazione del danno subito in termini di mancato investimento alla luce del tardivo adempimento<sup>43</sup>.

Il sistema di presunzioni "categoriali" rifinito dalla giurisprudenza non sortirebbe altro effetto se non quello di un sostanziale appiattimento dei debiti pecuniari nello schema dei debiti di valore, così vanificando l'operatività del principio nominalistico del quale la Corte costituzionale ha in più riprese riconosciuto la solidità. Il conseguente rischio di svuotamento (*rectius* di profanazione) dei principi generali in materia di obbligazioni pecuniarie derivante dall'interdipendenza tra il meccanismo di categorizzazione economica e la ricostruzione della svalutazione alla stregua di fatto notorio ex art. 115 c.p.c. ha condotto ad un'irruzione, dal vago sapore pilatesco, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>44</sup>.

L'approdo giurisprudenziale in parola, peraltro stranamente smentito da una sentenza coeva<sup>45</sup>, si fa indubbiamente apprezzare nella parte in cui, tracciando uno statuto unitario della risarcibilità del danno da svalutazione, consegna alla storia la prassi della distinzione dei creditori in categorie economiche, ma si mostra deprecabile nel punto in cui lascia del tutto inappagate le istanze di piena attuazione del principio nominalistico, stabilendo la generale riconoscibilità del danno ulteriore per qualunque creditore nella misura della differenza tra il tasso di rendimento annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinati anno per anno. Così argomentando, la legittimità di un ricorso a meccanismi presuntivi, certamente meno distorsivi rispetto al passato, può dirsi tutt'altro che sconfessata.

La timidezza dell'intervento delle Sezioni Unite, appianando ed in qualche modo manipolando la combinazione tra il primo ed il secondo comma dell'art. 1224 c.c., ha così lasciato aperto il varco verso quest'insidioso crinale ermeneutico in cui si è avventurata nuovamente la giurisprudenza di legittimità.

**3.** Il mantenimento di un margine entro cui far valere il meccanismo presuntivo dell'*id quod plerumque accidit* potrebbe esser letto- come del resto è accaduto<sup>46</sup>- nell'ottica di una traslazione del concetto di deterrenza, tipico

---

<sup>43</sup> In questa linea d'onda si colloca, pur non affrontando *ex professo* il tema in quanto investita del ricorso per la risoluzione di un questione di giurisdizione, Cass. Sez. Un. 31 luglio 2007, n. 16871, in *Obbl. contr.*, 2007, 1048 con nota di G. CORASANITI. E del resto sembra tutt'altro che illogico affermare che, allorché il fatto notorio costituisce la fonte immediata di un diritto e non soltanto un elemento corroborante i singoli fatti dedotti in lite, se ne impone sempre la prova. Così, esattamente, G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, Padova, 2012, 282; S. SATTA- C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, 188.

<sup>44</sup> Cass. Sez. Un. 16 luglio 2008, n. 19499, pubblicata in molte riviste tra cui *Guida al dir.*, 2008, 38, 46 con nota di P. PIRRUCCIO e *Nuova giur. civ. comm.* con nota di N. RIZZO. Si deve specificare, del resto, che l'intervento risolutivo delle Sezioni Unite lascia intatte le discipline contenute in leggi speciali. Ciò significa, ad esempio, che in materia di compensi dovuti per prestazioni professionali ad ingegneri ed architetti (legge 2 marzo 1949, n. 143, in cui gli interessi sono rapportati al tasso ufficiale di sconto), la prova del maggior danno è in ogni caso dovuta. Cfr. Cass. 7 febbraio 2003, n. 1833, il cui principio di diritto, proprio in ragione di quanto appena argomentato, non sembra poter subire alcun contraccolpo.

<sup>45</sup> Cass. 18 luglio 2008, n. 19968, in [www.dejure.giuffre.it](http://www.dejure.giuffre.it), opportunamente segnalata da T. DALLA MASSARA, *op. cit.*, 464, nt. 72.

<sup>46</sup> In quest'alveo si adagiano le considerazioni di R. PARDOLESI, *Debiti di valuta, danno da svalutazione' (e il 'disgorgement' che non t'aspetti)*, in *Foro it.*, 2008, I, 2793 e di A. DI

dell'enclave aquiliana, allo steccato della responsabilità da inadempimento. Questo *trend* ermeneutico, decifrato in prospettiva sistematica, si presta a sortire effetti a dir poco aberranti, in quanto, se è condivisibile l'assunto di non lasciare nulla di intentato al fine di censurare le condotte contrarie a buona fede poste in essere dal debitore moroso, è altrettanto innegabile che il tarlo del ritardo nel pagamento- contro cui da più di un decennio l'ordinamento eurounitario ha indetto una feroce crociata- non giustifica l'allestimento di un arsenale rimediabile che traghetti, con esiti francamente paradossali, nel campo della responsabilità per inadempimento una funzione prettamente afflittiva estranea persino all'area della responsabilità da fatto illecito.

Nel momento in cui la giurisprudenza di legittimità, spingendosi oltre lo steccato segnato dalla pronuncia del 2008, recupera una presunzione totalmente sganciata dal tessuto normativo a favore del creditore imprenditore commerciale ai fini della liquidazione del danno da svalutazione monetaria superiore al margine entro il quale egli è- per quanto discutibilmente- liberato dall'onere di provare il pregiudizio subito, finisce per negare apertamente effettività al principio nominalistico, il cui corollario processuale impone all'attore, anche se ne sia pacifica la qualità di imprenditore commerciale, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno ulteriore rispetto a quello coperto dalla presunzione di matrice giurisprudenziale.

La reviviscenza della categorizzazione secondo figure prototipiche, anche se ben lontana dalla proliferazione delirante degli anni ottanta<sup>47</sup>, non sgombra il campo dal rischio di una disparità di trattamento, a titolo meramente esemplificativo, con il creditore-imprenditore non commerciale che, proprio nell'ottica della lotta al ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, risulta parimenti- se non in misura superiore- pregiudicato dalla contegno dilatorio del debitore.

Sorge allora il dubbio che la sentenza in commento, mossa dall'intento di mitigare il rigore probatorio- se così è possibile etichettarlo- scaturente dalle regole dettate dalle Sezioni Unite, cada nell'equivoco messo a nudo dall'insegnamento di un pensatore come Emil Lask, per molto tempo poco conosciuto nel panorama filosofico italiano, stando al quale la teoria della logica, che studia le categorie, non deve essere in alcun modo mescolata con l'essenza o il contenuto *a-logico* di ciascun concetto, che della categoria costituisce terreno applicativo.

L'inclinazione a considerare il diritto come una mera estensione della scienza economica e, dunque, matematica sublima pericolosamente in una metodologica *logicistica* ben più estremista di quella predicata da Alfred Ayer e dai suoi seguaci, se non altro perché, non limitandosi a scorgere nel sintagma "scienza giuridica" un simpatico ossimoro, si insinua nei gangli del sistema destrutturandolo dall'interno.

---

MAJO, *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente*, in *Europa e dir. priv.*, 2008, 289.

<sup>47</sup> È nondimeno opportuno dar conto, per esigenze di completezza, della posizione di chi (B. INZITARI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., 287) reputa non del tutto censurabile una categorizzazione "minima" della classe creditoria, declinata nel binomio imprenditore-non imprenditore, in virtù dell'assunto per cui il riferimento alle attività e l'inerenza del rapporto contrattuale all'attività imprenditoriale è riscontrabile processualmente in modo chiaro. Ad ogni buon conto, l'approccio proposto, entro l'orizzonte del quale non si diradano comunque le perplessità espresse nel testo, non è riscontrabile nella pronuncia in commento, ove assume rilievo solamente la natura commerciale dell'imprenditore-creditore.

L'esempio della presunzione giurisprudenziale legata alla categorizzazione dei creditori di obbligazioni pecuniarie è pertanto emblematico di quell'inesorabile fenomeno di fagocitosi del Sistema, divorato da una struttura poliarchica e orizzontale in cui a farla da padrone è proprio il diritto pretorio<sup>48</sup>.

La Nuova Procedura Civile

---

<sup>48</sup> Mutuando fedelmente il *fulmen in clausula* di L. NIVARRA, *Al di là del particolarismo giuridico e del sistema: il diritto civile nella fase attuale dello sviluppo capitalistico*, cit., 240.